



San Marino, 5 dicembre 2014/1714 d.f.R

Prot. n.135846/2014

UT/7

LETTERA CIRCOLARE

**Agli Operatori Economici
interessati**

Loro Sedi -

Oggetto: disposizioni normative in materia di certificazione telematica dei ricavi in conformità al Decreto Delegato 3 novembre 2014 n. 176.

Con la presente si informano gli operatori economici in indirizzo che con **Decreto Delegato 3 novembre n.176** è stata disciplinata la certificazione dei ricavi in via telematica.

Le disposizioni ivi previste entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2015 e riguardano tutti gli operatori economici - titolari sia di reddito da lavoro autonomo, arti e professioni, che reddito d'impresa - **che effettuano cessioni di beni e servizi nei confronti di soggetti privati non operatori economici.**

L'Amministrazione Finanziaria, consapevole dell'impatto operativo, procedurale ed informatico delle nuove disposizioni in trattazione, anche in riferimento alla dimestichezza e "familiarità operativa" che dovrà assumersi ed acquisirsi rispetto al sistema, intende preliminarmente assicurare tutti gli operatori interessati dal provvedimento, facendo presente che casistiche particolari, difficoltà pratiche operative, errori e mal interpretazioni in cui potranno incorrere in buona fede, saranno tenute in debita considerazione nella fase iniziale del nuovo sistema di certificazione dei ricavi.

DISPOSIZIONI GENERALI

A far data dal 1 gennaio 2015 trova applicazione, con le modalità e nei termini stabiliti dal succitato Decreto il comma terzo dell'art. 100 della Legge n. 166/2013 il quale stabilisce che:

gli operatori economici che :

- a) effettuano cessioni di beni al dettaglio in locali aperti al pubblico,*
 - b) effettuano la somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande,*
 - c) effettuano prestazioni di servizi nei confronti di soggetti privati non operatori economici,*
- in luogo della parcella o documento equipollente, devono procedere alla certificazione dei ricavi in via telematica.



Quindi, il 1 gennaio 2015 gli operatori di cui sopra devono essere già attivi ed operativi con il sistema telematico di certificazione dei ricavi mediante l'abilitazione al PORTALE SMaC con il collegamento, abilitazione e dotazione dei relativi strumenti necessari (POS FISICO o POS WEB) e sempre dal 1 gennaio 2015 devono effettuare per ogni singola transazione - all'atto del pagamento da parte del cliente - la certificazione telematica dei ricavi mediante il sistema POS fisico o il POS web.

Si specifica che, **per PORTALE SMaC si intende** il circuito telematico per la certificazione dei ricavi, che può avvenire sia tramite POS FISICO che POS WEB quale applicativo del Portale SMaC.

Per carta SMaC si intende il documento distinto da apposito numero seriale che identifica il cliente al fine della deducibilità fiscale delle spese sostenute in territorio, ai sensi e per gli effetti del Decreto Delegato n. 11/2014 (in particolare si rinvia all'art. 2 contenente le tipologie di beni e servizi deducibili con relativi limiti ed esclusioni).

Ai fini della deducibilità fiscale le attività economiche che cedono beni e servizi che sono ricompresi sia nell'art 14 comma 1 lettera b) della Legge n. 166/2013 che nella cosiddetta "quota" SmaC di cui al Decreto n. 11/2014, devono attenersi a quanto previsto nella circolare dell'Ufficio Tributario del 19 marzo 2014, prot. 30952/2014.

Si ricorda inoltre che in capo al contribuente la deducibilità delle spese sostenute si basa sul principio "di cassa", ossia sulla deducibilità delle stesse nell'esercizio in cui sono state effettivamente sostenute, pertanto le fatture e/o documenti equipollenti devono chiaramente riportare la dicitura "pagato" o della relativa quietanza di pagamento.

CONTENUTO DEL DECRETO DELEGATO N.176/2014

Con l'entrata in vigore del Decreto n. 176/2014 decadono dal 1 gennaio 2015 per gli operatori economici in trattazione le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 148 della Legge n. 166/2013 (fatti salvi i casi di deroga successivamente esplicitati) che davano la facoltà – su opzione dell'operatore economico – per la trasmissione mensile in via telematica dei corrispettivi giornalieri in luogo della emissione della fattura, parcella o documento equipollente.

Resta inteso che gli operatori economici che si sono avvalsi della predetta facoltà sono tenuti a trasmettere entro il 15 gennaio 2015 i corrispettivi mensili del mese di dicembre 2014.

Di seguito si illustrano più nel dettaglio le disposizioni introdotte dal Decreto in oggetto:

- 1) i soggetti che devono attenersi alle disposizioni del Decreto in trattazione sono tutti gli operatori economici (titolari sia di reddito da lavoro autonomo, arte o



professione, e di reddito d'impresa) che effettuano cessioni di beni e/o servizi verso soggetti privati non operatori economici;

2) il corrispettivo registrato deve essere comprensivo dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge n. 40/1972 e successive modifiche e dell'imposta complementare sui servizi di cui al Decreto Delegato n. 50/2011;

3) lo Stato, gli Enti Pubblici o assimilati, enti o associazioni giuridicamente riconosciuti e senza scopo di lucro sono assoggettati alle disposizioni del Decreto n. 176/2014 limitatamente alle cessioni di beni e servizi posti in essere verso privati muniti di carta SMaC, che all'atto del pagamento facciano richiesta di tracciatura telematica ai fini della relativa deducibilità delle spese sostenute di cui **all' art. 14, comma 1, lettera a) della Legge n. 166/ 2013;**

4) dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 sono esentate dall'obbligo di tracciatura telematica immediata all'atto del pagamento da parte del cliente le singole cessioni di beni e/o servizi il cui corrispettivo pagato dal cliente non è superiore a € 5,00, e tutte le cessioni tramite distributori automatici (queste ultime però senza limite temporale transitorio); **gli operatori che si avvalgono dell'esenzione per le cessioni di importo inferiore o uguale a € 5,00 devono trasmettere i corrispettivi giornalieri in via telematica sul circuito SMaC** con la modalità di registrazione effettuata o su POS fisico o su POS web, **con un'unica registrazione complessiva alla chiusura della giornata**, su POS fisico con modalità senza Smac (registrazione solo fiscale), su POS web indicando nel campo note la "registrazione corrispettivo giornaliero cessioni non superiori a 5 euro"; mentre **per le cessioni mediante distributori automatici (spesso allocati in sedi di terzi), esclusi i distributori di benzina di cui si tratterà in seguito, gli operatori economici devono attenersi alla trasmissione mensile dei corrispettivi secondo le disposizioni a suo tempo impartite con circolare dell'Ufficio Tributario del 31 marzo 2013 prot. n.35053/2014.**

5) **i pagamenti** effettuati in contanti o con mezzi considerati equivalenti vanno registrati immediatamente all'atto del pagamento, mentre i pagamenti con strumenti bancari devono essere registrati entro 60 giorni dal momento del pagamento del corrispettivo. In tali casi la ricevuta cartacea verrà consegnata al cliente dopo 60 giorni dal relativo pagamento individuato come sopra;

6) all'effettuazione della registrazione telematica del corrispettivo – che si ribadisce deve essere effettuata all'atto del pagamento da parte del cliente nei termini e condizioni sub il punto 5) - **il sistema telematico di registrazione** (POS web o POS fisico) **emette un'apposita ricevuta cartacea che deve essere rilasciata al cliente**, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento e che deve essere conservata da quest'ultimo fino alle immediate vicinanze del luogo in cui è avvenuta la cessione, al fine di esibirla alle Autorità preposte al controllo. Ai fini della ricevuta di cui sopra non vale e sopperisce l'eventuale scontrino ad oggi rilasciato nei vari esercizi dai registratori di cassa in uso;

7) **la mancata consegna** da parte dell'operatore economico **della ricevuta al cliente** cui al punto precedente **comporta l'applicazione al solo operatore economico di una sanzione** ai sensi dell'art. 139 comma 1 lettera j) della Legge n. 166/2013, che va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;

8) qualora **il sistema** adottato dall'operatore per la certificazione telematica dei ricavi – POS SMaC o POS Web – **sia temporaneamente inattivo** o non operativo, l'operatore economico deve darne **immediata comunicazione al**



NUMERO VERDE 800220808; parimenti dovrà comunicare immediatamente il ripristino del servizio, ed entro 72 ore successive dal predetto ripristino deve procedere ad effettuare la registrazione telematica dei ricavi posti in essere durante l'interruzione, da effettuarsi in modalità meglio specificata successivamente nella presente circolare sub punto C); **la mancata o irregolare comunicazione di non funzionamento è sanzionata ai sensi dell'art. 139, comma 1 lettera j) della Legge n. 166/2013 con una sanzione pecuniaria che va da € 100,00 a € 500,00**;

9) ai fini della deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2015, in ragione dell'esenzione transitoria fino al 30 giugno 2015 di registrazione telematica delle singole cessioni o prestazioni di servizi di importo inferiore o uguale a € 5,00, è consentita senza oneri di documentazione una quota forfettaria di deducibilità pari al 5% dell'intera quota annuale da documentare;

10) l'Ufficio Tributario, su richiesta dell'operatore economico interessato, può stabilire mediante Circolare misure alternative di registrazione delle cessioni a quelle previste al comma 1 dell'art 4 del Decreto, previa verifica delle difficoltà oggettive di registrazione telematica come stabilita dal Decreto rispetto a particolari tipologie di attività economiche esercitate, fatte salve comunque le disposizioni di cui all'art. 100 della Legge n.166/2014, ed acquisite le indicazioni della Commissione Permanente di cui all'art. 152 della Legge n. 166/2014.

PRINCIPI CONTABILI

La predetta certificazione telematica non esime i contribuenti dall'obbligo di registrazione sui libri contabili obbligatori.

Al riguardo, nelle more dell'emanazione di nuova ed aggiornata circolare in materia di criteri e modalità delle registrazioni contabili, si richiamano i criteri e termini per la registrazione dei compensi e delle vendite, agli effetti della contabilità obbligatoria, a suo tempo indicati con Circolare n. 3 del 10 dicembre 1984 della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio.

Parimenti la certificazione telematica dei ricavi introdotta dal Decreto n. 176/2014 non introduce deroghe o cambiamenti ai principi contabili relativi alla imputazione dei ricavi, che sono il principio della competenza per i titolari di reddito d'impresa e il principio di cassa per i titolari di reddito autonomo, arti e professioni.

Al riguardo però, visti i disallineamenti che si possono verificare, dovranno essere effettuate dall'operatore economico le relative riconciliazioni in fase e sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si precisa, quindi, che l'emissione della fattura, emessa secondo i principi contabili e norme di riferimento, anche per eventuali esigenze specifiche e peculiari dell'attività (es. civilistiche), può rimanere e coesistere con il nuovo sistema di certificazione telematica dei ricavi, ma la fattura non è sostitutiva ed alternativa alla certificazione telematica dei ricavi che è, invece, collegata e correlata al momento del pagamento da parte del cliente (pagamento totale o parziale) e solo in fase di pagamento l'operatore economico dovrà effettuare la registrazione telematica del corrispettivo ricevuto.



PAGAMENTI

I pagamenti effettuati mediante assegni bancari (escluso l'assegno bancario non trasferibile), bancomat, carta azzurra, e carta di credito sono equiparati al contante e pertanto deve essere effettuata immediatamente la registrazione telematica dei relativi ricavi.

Per i pagamenti invece effettuati mediante l'utilizzo di intermediari finanziari, ad esempio con bonifico, ricevuta bancaria, assegno bancario non trasferibile, o modalità e strumenti analoghi, la registrazione deve avvenire entro 60 giorni dal momento in cui è stato disposto e formalizzato l'ordine di pagamento (art. 4, 2° comma Decreto n. 176/2014); in tali casi la ricevuta cartacea verrà consegnata al cliente dopo 60 giorni dal relativo pagamento individuato come sopra.

PROCEDURE TELEMATICHE

Con riferimento alle modalità operative e procedurali riferite alla scelta e richiesta da parte di ogni singolo operatore economico dei necessari dispositivi informatici per effettuare la certificazione telematica dei ricavi di cui sopra e dei relativi costi (si ricorda che sono disponibili 2 opzioni, che possono essere adottate anche entrambe per comodità/opportunità gestionale ed operativa: scelta del terminale **POS fisico** con SMaC solo fiscale, o fiscale ma altresì con adesione al circuito scontistica + mezzo di pagamento, **oppure** abilitazione tramite portale al **POS WEB solo fiscale**) **si rinvia alla Circolare della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio in data 13 novembre 2014 prot. n. 00126297/2014, che ad ogni buon fine si allega alla presente e ne costituisce parte integrante.**

Si ricorda inoltre che sul sito <https://www.sanmarinocard.sm> i contribuenti possono trovare news, informazioni, afferenti tutte le operatività riservate ai titolari di carta SMaC, mentre per gli operatori economici si rinvia alla pagina interna del sito <https://portale.sanmarinocard.sm>.

Si evidenzia che dal 1 gennaio 2015, al fine di snellire e semplificare le procedure e funzionalità operative da porre in essere, è data la possibilità agli operatori economici che effettuano operazioni di cessione di beni e servizi verso privati documentate da fattura o documento equipollente, a fronte di pagamento effettuato con intermediari finanziari non contestuale alla cessione (ad esempio tramite bonifico), **di poter attivare una interazione tra il proprio programma di gestione contabile e il servizio di certificazione del Portale SMaC.**

L'operatore economico che intende avvalersi del predetto sistema può richiedere – a partire dal 15 dicembre 2014 - l'attivazione dell'invio telematico dei dati afferenti i ricavi con tale specifica modalità.

In ragione delle interazioni e incroci informatici che il predetto sistema comporta e considerato che sarà messo a disposizione solo a distanza di poco tempo dell'entrata in vigore del Decreto n.176/2014, l'Ufficio SMaC è a disposizione degli operatori per ricevere



segnalazioni e fornire adeguato supporto per lo sviluppo del flusso secondo la scheda tecnica allegata alla circolare della Segreteria Finanze del 13 novembre 2014. Pertanto il mese di gennaio, considerati i tempi di registrazione dei pagamenti (60 giorni) sarà a disposizione per test di caricamento e trasferimento dei dati, dati resi definitivi nel mese di febbraio .

Di seguito vengono riepilogati i principali adempimenti e le modalità tecnico-operative da seguire e a cui attenersi:

A) RICHIESTA DI CONNESSIONE (REGISTRAZIONE) AL PORTALE SMaC

Questo è il primo adempimento che deve effettuare l'operatore economico che pone, o intende porre in essere, a partire dal 1 gennaio 2015, cessioni di beni o servizi verso privati non operatori, siano essi residenti o non, siano essi muniti o meno di carta SMaC e, al riguardo, per maggiori e specifici dettagli tecnici, si rinvia alle Circolari della Segreteria Finanze già citate in premessa.

L'operatore ha la possibilità di scegliere tra 3 moduli/regimi di registrazione ai fini della certificazione telematica: POS FISICO FISCALE + SCONTI, POS FISICO SOLO FISICO o PORTALE SMaC FISICO (POS web).

L'operatore ha possibilità a seconda delle esigenze operative e dell'attività svolta di scegliere più regimi di registrazione (es. sia POS fisico che POS web).

La registrazione POS Web è operativa sia con o senza SMaC ma ha solo la tipologia certificazione fiscale (non scontistica), mentre il sistema POS fisico è caratterizzato da 2 funzioni distinte:

- 1) Certificazione solo fiscale;
- 2) Certificazione fiscale + ricarica scontistica + mezzo di pagamento.

Il sistema di registrazione dei ricavi tramite Pos fisico è operativo sia con SMaC che senza SMaC, indipendentemente dal fatto che l'operatore economico abbia aderito o meno al circuito scontistica (per la SMaC solo fiscale senza scontistica deve essere digitata apposita funzione all'atto del passaggio della SMaC).

Il sistema del POS web consente di inserire i seguenti dati della transazione: solo l'importo se il cliente non ha la carta SMaC, l'importo e i dati della carta (numero seriale carta e ultime 4 cifre PAN) se il cliente è munito di carta SMaC altresì senza SMaC esibita dal cliente (per tutta l'utenza/clientela che non è in possesso della carta SMaC) .

Il sistema al momento della registrazione propone in automatico la data corrente come data del pagamento, nel caso invece di pagamento mediante intermediario finanziario è possibile modificare la data, inserendo quella di effettivo accredito delle somme .

All'atto del pagamento da parte del cliente l'operatore deve effettuare la registrazione nel sistema telematico adottato, il quale emette ricevuta cartacea che deve essere rilasciata al cliente.



Nel caso di registrazione del corrispettivo con SMaC, il cliente deve controllare sulla ricevuta rilasciata che la certificazione sia effettivamente corrispondente alla propria carta (controllo del numero indicato sulla ricevuta) e in particolare tale accortezza ed attenzione deve essere prestata nei casi di certificazione avvenuta su POS Web.

Il cliente è tenuto a conservare la ricevuta rilasciata fino alle immediate adiacenze del luogo in cui è avvenuta la cessione e il relativo pagamento, al fine di esibirla all'Autorità preposta ai controlli che ne faccia richiesta; le sanzioni in caso di mancato rilascio sono previste solo per gli operatori economici e sono state sopra indicate.

Ai fini della ricevuta di cui sopra non vale e sopperisce l'eventuale scontrino ad oggi rilasciato nei vari esercizi dai registratori di cassa in uso.

B) PROCEDURE TELEMATICHE RELATIVE A STORNO REGISTRAZIONE

Di seguito di espongono nel dattaglio le procedure da seguire per effettuare lo storno di una transazione confermata nel circuito SMaC (POS fisico o POS web portale) al verificarsi di un determinato evento che richiede l'annullamento della registrazione errata ai fini della sua replica per l'ammontare corretto.

Lo storno consiste nell'**esecuzione di un'operazione distinta di eguale importo ma di segno contrario ai fini di annullare la transazione originaria per poi procedere ad effettuare l'eventuale registrazione corretta**, operazione caratterizzata da due fasi distinte:

1. **storno della transazione**, intendendo la registrazione di una transazione distinta di uguale importo e di segno contrario al fine di annullare gli effetti contabili della transazione; si evidenzia che non sono possibili storni parziali;
2. **esecuzione di una nuova transazione**, nel caso in cui sia necessario in base all'evento accaduto (es. caso di errato importo sulla transazione originaria stornata) effettuare nuova registrazione per l'importo corretto.

Contestualmente all'attivazione della procedura di storno transazione, da parte dell'operatore economico, si origina comunicazione mail verso l'Ufficio Tributario.

Qualora l'operazione di storno interessi una carta SMaC si attiverà il contestuale invio di mail anche all'Ufficio SMaC, mentre il titolare della carta riceverà sia una comunicazione mail che SMS ai recapiti registrati sul proprio profilo utente nell'area clienti del sito <https://www.sanmarinocard.sm>. Tutte le operazioni di storno risultano evidenziate sul predetto profilo utente del titolare SMaC Card e sul profilo dell'operatore economico sul sito <https://portale.sanmarinocard.sm>.

Non è prevista la possibilità di rettifica diretta dell'importo della transazione originaria, per mantenere un'adeguata tracciabilità dell'evento di storno.



Le operazioni di registrazione Sconto/pagamento/deducibilità SMaC e/o certificazione corrispettivo sono, rettificabili attraverso attivazione procedura di storno, solo entro il mese successivo a quello di loro effettuazione. **Non sono ammessi storni dopo l'ultimo giorno del mese successivo a quello a cui la transazione da stornare è stata registrata.**

Le modalità di effettuazione dello storno variano sia **in ragione dello strumento utilizzato** per la registrazione (POS SMaC Sconto, POS SMaC fisco, POS WEB) che per effetto del **momento in cui l'errore viene rilevato** (immediatamente oppure in un momento differito rispetto a quello in cui si è eseguita l'operazione di registrazione). Incide sulla modalità di rettifica anche la **natura dell'errore eccesso o difetto** di registrazione. Le registrazioni per difetto non richiedono, necessariamente, l'attivazione della procedura di storno potendo essere integrate.

Come **regola generale**, in caso di necessità di ripetizione dell'operazione di registrazione per l'importo corretto, ravvisata **in presenza dell'acquirente**, è sempre consigliato effettuare la registrazione per l'importo corretto prima di attivare la procedura di storno informando l'acquirente, in presenza di carta SMaC, del successivo avvio della procedura di storno della registrazione errata e dell'invio di comunicazione, a mezzo mail ed SMS, ai recapiti da questi registrati sulla carta SMaC.

Le procedure di gestione dello storno sono le seguenti:

SMaC Sconto

Le operazioni di sconto/pagamento SMaC sono effettuate unicamente da Operatori Economici aderenti al Progetto San Marino Card, circuito promozionale con ricarica una percentuale di sconto sulla carta SMaC inserita nel POS durante l'operazione di registrazione, e sono possibili solo utilizzando un POS Fisico accreditato al circuito promozionale.

Il POS SMaC sconto registra sia la certificazione telematica dei ricavi dell'operatore economico che, contestualmente all'operazione di sconto/pagamento in presenza di carta SMaC, la certificazione della deducibilità fiscale in capo al titolare della Card.

Le operazioni di storno degli sconti registrati sulla carta SMaC dell'acquirente non possono prescindere dalla ripetizione dell'operazione corretta sul POS fisico in presenza della carta SMaC dell'acquirente.

- **Storno immediato.** Pagamento da SMaC.

Per l'esecuzione dello storno immediato è condizione necessaria che non siano state eseguite altre transazioni di pagamento/sconto sul POS fisico utilizzato per la transazione di spesa da stornare e che sia ancora disponibile la carta SMaC utilizzata per la spesa. In caso contrario occorrerà attivare lo storno differito.

- **Storno differito.**

L'esecuzione dello storno differito di una transazione è a carico dell'operatore economico.

L'operazione di storno può essere effettuata solo a partire dal giorno successivo al giorno di esecuzione della transazione da stornare.



Operazione di storno senza carta SMaC.

L'operatore economico potrà, tramite apposita funzione del Portale SMaC, selezionare dall'elenco delle registrazioni la transazione da stornare ed, inserendo le informazioni richieste dal sistema informatico, eseguire lo **"storno della transazione"** ed effettuare l'eventuale **"esecuzione di una nuova transazione"**. L'operazione è immediatamente definitiva salvo intervento dell'Ufficio Tributario.

Operazione di storno con carta SMaC.

L'operatore economico potrà, tramite apposita funzione del Portale SMaC, selezionare dall'elenco delle registrazioni la transazione da stornare ed, inserendo le informazioni richieste dal sistema informatico, eseguire lo **"storno della transazione"**. Non essendo possibile effettuare l' **"esecuzione di una nuova transazione"** l'operatore può **unicamente** selezionare dall'elenco delle registrazioni la transazione corretta già registrata in presenza dell'acquirente contestuale o successiva. La registrazione di storno andrà a buon fine con il recupero dello sconto anticipato all'atto della prima registrazione.

Qualora non sia stato possibile effettuare la registrazione dell'operazione corretta nella stessa giornata della registrazione da stornare, l'operatore economico deve attendere il ritorno dell'acquirente per effettuare la registrazione corretta. Qualora l'acquirente non si presenti entro il termine ultimo di rettifica l'operatore economico eseguirà lo storno dell'operazione di sconto riproponendo la sola operazione di registrazione della certificazione della deducibilità fiscale in capo al titolare della SMaC Card, senza sconto, unitamente alla certificazione telematica del proprio ricavo. Avendo negli estremi di registrazione e nella copia scontrino gli elementi per la ripetizione dell'operazione (ultime 4 cifre codice PAN e n. carta).

L'operazione di storno può trovare opposizione da parte del titolare SMaC, dell'Ufficio SMaC e dell'Ufficio Tributario.

Alla conferma dello storno da parte dell'esercente il sistema informatico SMaC genera una notifica al titolare della carta SMaC (via SMS, email e sull'area riservata titolare carta del sito web internet) e la transazione risulta evidenziata sul sito web internet del titolare carta e sul portale esercente.

Alla conferma dello storno da parte dell'esercente viene attivato un processo informatico che, in sintesi, verifica l'esistenza del Plafond disponibile a sufficienza sulla carta SMaC: se il plafond è capiente, l'operazione viene eseguita e confermata; se non è capiente, l'operazione resta in *stand-by* fino alla conferma o, al limite, sino **alla fine** del mese successivo; dopo tale data, se poi l'operazione viene confermata, si genera una nuova operazione di segno contrario e di pari importo, visibile all'esercente ed al titolare SMaC.

SMaC Fisco

Il POS SMaC fisco registra la certificazione telematica dei ricavi dell'operatore economico e, in presenza di carta SMaC, la certificazione della deducibilità fiscale in capo al titolare della Card.



Le operazioni di rettifica delle registrazioni su carta SMaC dell'acquirente **non necessitano** dalla ripetizione dell'operazione corretta sul POS fisico né della presenza della carta SMaC dell'acquirente.

- **Storno immediato.** Non possibile.
- **Storno differito.**

L'esecuzione dello storno differito di una transazione è a carico dell'operatore economico.

L'operazione di storno può essere effettuata solo a partire dal giorno successivo al giorno di esecuzione della transazione da stornare.

Operazione di storno senza carta SMaC.

L'operatore economico potrà, tramite apposita funzione del Portale SMaC, selezionare dall'elenco delle registrazioni la transazione da stornare ed, inserendo le informazioni richieste dal sistema informatico, eseguire lo "**storno della transazione**" ed effettuare l'eventuale "**esecuzione di una nuova transazione**". L'operazione è immediatamente definitiva salvo intervento dell'Ufficio Tributario.

Operazione di storno con carta SMaC.

L'operatore economico potrà, tramite apposita funzione del Portale SMaC, selezionare dall'elenco delle registrazioni la transazione da stornare ed, inserendo le informazioni richieste dal sistema informatico, eseguire lo "**storno della transazione**" ed effettuare l'eventuale "**esecuzione di una nuova transazione**". L'operazione è immediatamente definitiva salvo opposizione dell'acquirente e/o dell'Ufficio Tributario.

POS Web Fisco

Il POS web fisco registra la certificazione telematica dei ricavi dell'operatore economico e, in presenza di carta SMaC, la certificazione della deducibilità fiscale in capo al titolare della Card. Il POS Web non è un POS fisico ma un software gestionale del Portale San Marino Card che emula le funzionalità del POS fisico.

Le operazioni di rettifica delle registrazioni su carta SMaC dell'acquirente **non necessitano** dalla ripetizione dell'operazione corretta sul POS fisico né della presenza della carta SMaC dell'acquirente.

- **Storno immediato.** Possibile, alle stesse condizioni dello storno differito.
- **Storno differito.**

L'esecuzione dello storno differito di una transazione è a carico dell'operatore economico.

L'operazione di storno può essere effettuata sia contestualmente che successivamente al giorno di esecuzione della transazione da stornare, ed entro il termine del mese successivo.



Operazione di storno senza carta SMaC.

L'operatore economico potrà, tramite apposita funzione del Portale SMaC, selezionare dall'elenco delle registrazioni la transazione da stornare ed, inserendo le informazioni richieste dal sistema informatico, eseguire lo **"storno della transazione"** ed effettuare l'eventuale **"esecuzione di una nuova transazione"**. L'operazione è immediatamente definitiva salvo intervento dell'Ufficio Tributario.

Operazione di storno con carta SMaC.

L'operatore economico potrà, tramite apposita funzione del Portale SMaC, selezionare dall'elenco delle registrazioni la transazione da stornare ed, inserendo le informazioni richieste dal sistema informatico, eseguire lo **"storno della transazione"** ed effettuare l'eventuale **"esecuzione di una nuova transazione"**. L'operazione è immediatamente definitiva salvo opposizione dell'acquirente e/o dell'Ufficio Tributario.

3. Storno dopo data limite.

Non sono ammessi storni dopo l'ultimo giorno del mese successivo a quello a cui la transazione da stornare è stata registrata .

C) TEMPORANEO NON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO DI CERTIFICAZIONE DEI RICAVI SU CIRCUITO PORTALE SMaC

Qualora il sistema adottato dall'operatore per la certificazione telematica dei ricavi – POS fisico o POS Web – sia temporaneamente inattivo o non operativo, l'operatore deve darne immediata comunicazione al NUMERO VERDE ASSISTENZA SMAC 800220808 e parimenti dovrà dare immediata comunicazione del relativo ripristino di funzionalità.

La mancata o irregolare comunicazione di non funzionamento è sanzionata ai sensi dell'art. 139, comma 1 lettera j) della Legge n. 166/2013 con una sanzione pecuniaria che va da € 100,00 a € 500,00.

Qualora non fosse possibile avviare all'interruzione di servizio, l'operatore economico, nel periodo intercorrente tra l'interruzione del servizio e la ripresa funzionalità deve annotare in apposita scheda l'ammontare di ogni singola cessione di beni e/o servizi verso privati unitamente alla data e ora secondo il fac-simile disponibile sul sito www.portale.sm . Nel caso in cui il cliente sia munito di carta SMaC, dovrà essere presa nota del numero della carta SMaC e delle ultime quattro cifre del codice PAN. Le predette cessioni devono essere registrate a sistema entro 72 ore successive dal ripristino di funzionalità, da effettuarsi in modalità simile a quella prevista per le cessioni esenti, vale a dire con una registrazione unica complessiva per le transazioni effettuate senza presenza di SMaC registrando, invece, singolarmente tutte quelle con SMaC card.



Le modalità di registrazione dei corrispettivi a fronte d'interruzione del servizio di certificazione in favore dei titolari di SMaC Card trovano diversa disciplina in ragione della modalità di certificazione scelte dall'operatore economico.

Circuito Promozionale San Marino card.

Gli operatori che hanno scelto l'adesione al circuito promozionale, che prevede il riconoscimento di uno sconto sulle operazioni di acquisto effettuate da titolari SMaC card effettuate unicamente con POS SMaC, possono provvedere al recupero dell'operazione solo a fronte della ripresentazione della carta SMaC da parte dell'acquirente al POS inattivo entro le 72 ore dal ripristino delle funzionalità.

In caso di mancata presentazione entro un termine utile all'effettuazione delle registrazioni, indicativamente 24 ore prima del termine ultimo, devono effettuare la registrazione del corrispettivo indicando la carta SMaC (acquisita durante l'interruzione di servizio sull'apposito registro) ai soli fini della certificazione della sola certificazione delle deducibilità SMaC.

Per tutte le cessioni effettuate verso non titolari SMaC vale la regola generale che consente di effettuare una unica registrazione complessiva.

Circuito Certificazione telematica dei ricavi.

Gli operatori che hanno scelto l'adesione al solo circuito di certificazione telematica dei ricavi (POS Fisco e POS Web) possono provvedere al recupero dell'operazione entro le 72 ore dal ripristino delle funzionalità, senza che l'acquirente si debba ripresentare, seguendo la regola generale: una registrazione unica complessiva per tutte le cessioni effettuate senza presenza di SMaC; singole registrazioni per tutte le cessioni con SMaC card.

L'adozione di entrambe le modalità di certificazione dei ricavi (POS fisico e POS Web) può consentire in caso di non funzionamento di uno dei due sistemi, di avviare alla temporanea interruzione di servizio ricorrendo all'utilizzo dell'altro in luogo di registrazione manuale.

D) DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE CON PECULIARI MODALITA' OPERATIVE.

DISTRIBUTORI DI PRODOTTI PETROLIFERI : la vendita con modalità self-service rientra nella deroga di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto n. 176/2014, e, pertanto, per tali cessioni gli esercenti sono assoggettati alle disposizioni della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: per la peculiarità di vendita self-service di carburanti, che avviene anche di notte, **la registrazione telematica dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata entro il mattino del giorno successivo non festivo, momento in cui - di prassi - i distributori effettuano la chiusura del venduto del giorno precedente.**



CESSIONI BENI E SERVIZI MEDIANTE OPERATIVITA' E- COMMERCE, VENDITE A DISTANZA .

Le cessioni di beni e servizi a privati non operatori economici posti in essere attraverso siti internet (E - COMMERCE) o modalità assimilate sono sottoposte alle disposizioni del Decreto n. 176/2014, nei limiti e modalità e termini ivi previsti.

In tali casi al fine di individuare il momento in cui l'operatore ha l'obbligo di registrare il corrispettivo rileva essenzialmente la modalità del pagamento, se sia assimilabile al contante o al pagamento con strumenti bancari (si rinvia a quanto già specificato sopra al riguardo).

In riferimento ai pagamenti che la modalità di pagamento in contrassegno, tipica e molto diffusa nell' e-commerce, caratterizzata di prassi da un contratto stipulato con un corriere/trasportatore che cura oltre alla consegna dei beni ai clienti anche l'incasso del corrispettivo dovuto dai medesimi (incassi riversati successivamente in un'unica soluzione periodica al cessionario mediante intermediario finanziario), viene considerata agli effetti della certificazione telematica come pagamento tramite intermediario finanziario.

Per la tipologia di vendita in trattazione è consona e più agevole la modalità di certificazione dei ricavi con modalità POS WEB, e qualora il cliente sia munito di carta SMaC procederà ad imputare i dati identificativi della carta .

Altresì, può essere idonea e consona all'attività e-commerce la modalità di registrazione con sistema interattivo tra gestionale contabile aziendale e certificazione del portale SMaC disponibile, si ricorda, dal 15 dicembre p.v.

Gli operatori economici sammarinesi che svolgono l'attività di cui trattasi nei confronti di soggetti privati italiani, qualora abbiano nominato il Rappresentante fiscale in Italia ai sensi e per gli effetti della Legge n.134/1993, e pongono in essere i conseguenti adempimenti fiscali e procedurali, sono esentati dalla certificazione telematica dei ricavi per le predette cessioni.

E) CESSIONI DI BENI E SERVIZI DA PARTE DI ENTI O ASSOCIAZIONI GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE E SENZA SCOPO DI LUCRO.

Come sopra precisato l'art. 8 del Decreto n. 176/2014 ha stabilito che le cessioni dello Stato e degli Enti Pubblici o assimilati e degli enti o associazioni giuridicamente riconosciute e senza scopo di lucro, sono registrate unicamente ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a) ossia solo nel caso che il cliente sia munito di carta SmaC, e ne faccia richiesta di certificazione ai fini della deducibilità fiscale.

Pertanto, gli enti e le associazioni che sono riconosciuti giuridicamente possono fare richiesta di connessione al circuito di certificazione telematica dei ricavi POS fisico o POS web o portale nelle modalità e termini previsti per operatori economici e certificare le somme ricevute dagli associati/iscritti quale corrispettivo di specifici servizi resi o cessioni di beni effettuate, ma solo nel caso di presentazione della carta SMaC da parte del contribuente.

Ad ogni buon fine si ricorda che rientrano in tali categorie le associazioni di categoria, quali ad esempio le associazioni sindacali e le associazioni UNAS, USOT, OSLA.

Al fine di non penalizzare i contribuenti con riferimento alla deducibilità di determinate spese/costi sostenuti (in particolare ad es. spese sostenute per attività sportive che, come noto, per contribuenti non agonisti sono deducibili fino ad un ammontare complessivo di € 800,00 annui) corrisposti ad enti o associazioni sportive o polisportive non giuridicamente riconosciute (molto diffuse e presenti in territorio), ma affiliate ad una



Federazione che è a sua volta giuridicamente riconosciuta oppure è affiliata al CONS, la certificazione telematica mediante SMAc viene effettuata dalla federazione.

Pertanto le federazioni giuridicamente riconosciute o affiliate al CONS devono richiedere l'accesso al sistema telematico di certificazione dei ricavi.

F) ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE TEMPORANEAMENTE IN TERRITORIO DA OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI (ES . ATTIVITA' AMBULANTI).

Gli operatori economici non residenti che svolgono, con cadenza periodica e/o ricorrente, attività economica di vendita di beni e servizi a privati in territorio, sono assoggettati alle disposizioni di cui al Decreto n. 176/2014, nei termini e modalità e condizioni esplicitati dalla presente circolare.

G) CASISTICHE E SITUAZIONI PRATICO-OPERATIVE RICORRENTI

- **reso merce con sostituzione:** nel caso di reso merce, con sostituzione del bene, che non comporta una modifica nell'importo della transazione originaria (sostituzione a parità di corrispettivo) non si procede ad alcuna registrazione di storno, restando valida la transazione originaria; il cliente ai fini dell'osservanza delle disposizioni e controlli di cui agli artt. 5 e 7 del Decreto n.176/2014 deve conservare ed esibire, qualora le Autorità preposte al controllo ne facciano richiesta, lo scontrino del primo acquisto appositamente barrato e siglato dall'esercente con dicitura "reso merce" e la data in cui è avvenuta la sostituzione;

- **autoconsumo:** anche l'autoconsumo deve essere oggetto di registrazione telematica nei ricavi.

Tutti gli Enti pubblici e statali, i Servizi ISS che erogano prestazioni di beni e servizi a pagamento ai privati (es. servizio analisi, farmacie ecc.) deducibili ai sensi delle disposizioni vigenti sono tenuti a munirsi dei dispositivi informatici (POS fisico fiscale o POS web) per effettuare la comunicazione telematica dell'acquisto effettuato dall'utente/privato, ai fini della relativa deducibilità da parte di quest'ultimo.

In considerazione dell'esclusione ai fini della deducibilità fiscale delle spese di cui al punto d) dell'art. 2 del Decreto Delegato n. 11/2014, è esclusa dalla certificazione telematica di cui al Decreto n. 176/2014 l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi.

L' Ufficio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Ida Valli)

